



## Scheda di sintesi sugli ammortizzatori sociali (D.LGS. N. 22/2015)

### DIS-COLL – INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA

<b>DECORRENZA</b>	Dal <b>1° gennaio 2015</b> in via sperimentale per tutto il 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.
<b>DESTINATARI</b>	Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto <b>involontariamente</b> la propria occupazione.
<b>REQUISITI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Stato di disoccupazione;</li><li>2. 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento;</li><li>3. 1 mese di contribuzione nell'anno solare in cui si verifica l'evento, oppure un rapporto di collaborazione di durata pari ad almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell'importo che da diritto all'accredito di un mese di contribuzione.</li></ol>
<b>CALCOLO E MISURA</b>	<p>La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivanti da rapporti di collaborazione come sopra specificati, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi.</p> <p>Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore a 1.195 euro, rivalutato annualmente in base all'IPC (Indice dei Prezzi al Consumo), la DIS-COLL è pari al 75% della retribuzione mensile.</p> <p>Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo (1.195) la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della</p>

	<p>differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.</p> <p>La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo mensile massimo di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutata annualmente in base all'IPC.</p> <p><b>N.B.:</b> La DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</p>
<b>DURATA</b>	<p>La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal <b>1° gennaio</b> dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.</p> <p>Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione di disoccupazione.</p> <p><b>N.B.:</b> La DIS-COLL non può in ogni caso superare la <b>durata massima di 6 mesi</b>.</p>
<b>DOMANDA e DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE</b>	<p>La domanda per la DIS-COLL è <b>presentata all'INPS in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro</b>.</p> <p>Spetta a decorrere dall'<b>ottavo giorno successivo alla cessazione</b> o, qualora la domanda sia presentata <b>successivamente</b> a tale data, dal <b>primo giorno</b> successivo alla data di presentazione della domanda.</p>
<b>CONDIZIONALITA'</b>	<p>L'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti</p> <p><b>N.B.:</b> saranno successivamente introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.</p>
<b>COMPATIBILITA' CON IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO E AUTONOMO</b>	<p>In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata <b>superiore a 5</b></p>

	<p><b>giorni</b> il lavoratore <b>decade</b> dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata <b>non superiore a 5 giorni</b> la DIS-COLL è <b>sospesa</b> d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie <i>ex lege</i>.</p> <p>Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.</p> <p>Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda <b>un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale</b>, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, <b>deve comunicare all'INPS</b> entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne.</p> <p>Nel caso di <b>mancata comunicazione</b> del reddito previsto il beneficiario <b>decade</b> dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.</p> <p>La DIS-COLL è <b>ridotta</b> di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.</p> <p>La suddetta riduzione è ricalcolata d'ufficio al momento della <b>presentazione</b> della dichiarazione dei redditi.</p> <p>Il lavoratore <b>esentato</b> dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.</p> <p>Nel caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore è tenuto a <b>restituire</b> la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.</p>
--	--